

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO

L'anno DUEMILA____, il giorno _____ del mese
di _____, presso gli uffici del Comune di
Gallicano nel Lazio, Via Tre novembre, 7 avanti a
me Dr.ssa Daniela Glonfoni, Segretario Comunale,
autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica
amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi
dell'art. 97 lettera c) del T.U. delle leggi sugli
EE.LL. approvato con D.L.vo 18/8/2000, n. 267, si
sono costituiti i Signori:

-, nato a, il
....., Cod. Fisc.,
residente a Via, n
.. che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
del Comune predetto, Cod. Fisc. 02373400585, che
rappresenta nella sua qualità di Responsabile
dell'Area "A" - Amministrazione Generale;

2) Sig., nato a
..... il, domiciliato
per la carica come in appresso indicato, con tutti
i poteri sia di ordinaria che di straordinaria
amministrazione della "....."

iscritta nel
.....
..... di, numero
di iscrizione e codice fiscale:
....., il quale
dichiara di intervenire al presente atto e di
stipularlo nella sua qualità di rappresentante
dell'.....
appresso specificata con tutti i poteri
conferitigli in sede di costituzione
dell'Associazione stessa.

Detti comparenti della cui identità ed idoneità io
Segretario sono certo;

PREMETTONO

Che in data per atto a
rogito Notaio
annotato al n. di rep. Racc. n.
..... registrato a
.....il....., che al presente in
copia conforme si allega sotto la lettera A),
omessane la lettura per dispensa delle parti, le
Società.

-
sopra enunciata;
- con sede in

....., n. - C.A.P.

.....;

costituivano una Associazione e/o Società

.....,

con espresso conferimento di mandato speciale e

rappresentanza alla Società

“.....”

Premesso che:

- con deliberazione n. 68 del 10.06.2014 la Giunta Comunale ha deliberato di procedere all'affidamento in concessione degli impianti sportivi mediante procedura pubblica di selezione;

- con Determinazione n. del si è approvato il disciplinare di gara, il capitolato e lo schema di contratto;

- con Determinazione n. del si è provveduto a seguito dell'esperimento di gara ad aggiudicare in via definitiva alla, la gara per la concessione in gestione dell'impianti sportivi Comunali siti nel Comune di Gasllicano nel Lazio;

- con il presente atto il Comune di Gallicano nel Lazio e la che per brevità verrà di seguito definito "Concessionario", intendono regolare i propri

rapporti connessi e/o derivanti dalla concessione stessa.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della concessione

Il Comune di Galliciano nel Lazio affida alla la concessione in gestione dell' impianto sportivo sito in Galliciano nel Lazio denominato:

La concessione è effettuata a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, vizi, servitù attive e passive.

L'impianto sportivo allo stato attuale è composto da: vedi consistenza nel capitolato posto a base di gara;

Sono presenti all'interno della struttura, vari spazi e locali, oltre il campo e /o campi da gioco e gli spalti per il pubblico, che potranno essere utilizzati dal gestore, per le utilizzazioni sportive, ricreative, benessere e assimilate risultanti dall'offerta presentata, compatibilmente con le leggi e normative vigenti;

L'intero impianto sportivo necessita di alcune opere di manutenzione straordinaria.

Sono allegare e formano parte integrante del

presente contratto :

- il disciplinare e il capitolato d'appalto;
- le offerte poste a base di gara dal concorrente;
- tutte le dichiarazioni del concorrente consegnate al momento della gara;
- il computo metrico estimativo per lavori e/o opere migliorative

Il Concessionario dovrà a propria cura e spese:

- eseguire i lavori e/o opere migliorative nei modi e nei termini descritti negli allegati relativi e posti a base di gara, omissane la lettura per dispensa delle parti;
- gestire funzionalmente ed economicamente l'intero complesso secondo quanto previsto nelle dichiarazioni poste a base di gara.

Gli obiettivi che il gestore dovrà raggiungere per quanto attiene l'intero complesso sono quelli legati alla creazione di un centro polifunzionale a prevalente vocazione sportiva, dell'intera struttura e preordinato a promuovere e pubblicizzare gli spazi come centri di aggregazione oltre che di pratica sportiva.

Tutti gli interventi che il gestore intende eseguire per la manutenzione straordinaria la sistemazione delle aree destinate ad attività

terziarie, sia per il completamento e la ristrutturazione delle parti rimanenti del complesso dovranno risultare da un dettagliato progetto definitivo esecutivo eseguito dal gestore assegnatario dell'appalto in ossequio al D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. e che l'Amministrazione Comunale si riserva di approvare.

**Art. 2 - Contenuto dell'atto di affidamento -
convenzione e modalità di avvio della gestione.**

L'atto di affidamento e/o convenzione, come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti la gestione. L'affidamento viene disposto con l'obiettivo di ottenere una gestione degli impianti senza oneri a carico del Comune.

L'affidatario e/o concessionario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire la gestione efficace ed efficiente, deve procedere a suo carico all'assunzione del personale occorrente. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme

vigenti è a carico del gestore. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che dell'eventuale personale volontario.

L'affidatario deve comunicare all'Amministrazione Comunale l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi. I poteri di gestione dell'affidatario non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'Amministrazione Comunale, tramite suoi servizi, nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione. E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto oggetto dell'affidamento, salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività necessaria alla gestione stessa. Entro 15 giorni dalla consegna dell'impianto, il concessionario si impegna ad avviare la gestione e consegnare al Comune le polizze assicurative previste nel capitolato e le certificazioni richieste dagli uffici. Entro mesi tre dalla firma del contratto, l'affidatario consegna al Comune di Galliciano nel Lazio copia di tutte le utenze volturate e domiciliate alla propria Associazione, Gruppo, ecc.

Art. 3 - Durata della concessione

L'affidamento, che decorre dalla data di stipula del contratto, avrà la durata di anni come risulta dagli esiti della gara, con la facoltà di proroga per la metà degli anni della durata della presente concessione, fino al massimo di anni 5. Oltre che per la decorrenza del termine finale, l'affidamento può cessare per venir meno del patrimonio concesso, decadenza, revoca, risoluzione anticipata della concessione, recesso unilaterale, mancato rispetto, da parte del Concessionario, delle clausole contrattuali.

Art. 4 - Apertura al pubblico

L'affidatario dovrà favorire prioritariamente l'uso delle strutture da parte delle Società, Associazioni e/o gruppi sportivi operanti nella città sulla base delle richieste pervenute.

L'affidatario inoltre dovrà porre in essere un programma di idonee iniziative sportive e ricreative che ne prevedano il migliore e più ampio utilizzo.

L'affidatario dovrà garantire un'apertura annua minima di mesi, dal giorno della stipula del contratto, su minimo giorni settimanali per un minimo

di ore giornaliere proponendo e concordando con l'Amministrazione Comunale gli orari di apertura degli stessi impianti ed individuando fasce orarie riservate all'attività organizzata dalle Soc. Sportive, all'attività motoria e sportiva degli studenti in orario scolastico, ai portatori di handicap, agli anziani, alla riabilitazione, all'integrazione sociale. Il calendario, gli orari e i relativi orari di apertura al pubblico dovranno essere approvati e autorizzati dall'Amministrazione Comunale, compreso il calendario e gli orari di manifestazioni promosse e/o patrocinate dal Comune, previo accordo.

Il Concessionario è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico l'elenco con le tariffe di utilizzo, gli orari di apertura, le modalità di funzionamento dell'impianto ed eventuali avvisi circa iniziative organizzate presso gli impianti e circa temporanee interruzioni o limitazioni del servizio eventualmente autorizzate.

Il numero minimo dei mesi di apertura annui, dei giorni settimanali e il monte ore minimo giornaliero di utilizzo della struttura potranno essere modificati solo dall'Amministrazione

Comunale a fronte di motivate e serie considerazioni di efficienza e di organizzazione del servizio o esigenze sopravvenute.

L'affidatario dovrà dotarsi di apposito regolamento, da concordare con l'Amm. ne Comunale che dovrà successivamente approvarlo, al fine di disciplinare sia le modalità di utilizzo degli impianti che i rapporti con gli utenti, le scuole, le Associazioni Sportive, ecc. L'affidatario si impegna altresì a far rispettare detto regolamento da tutti i frequentatori. L'accesso agli impianti è disciplinato da un "Regolamento per l'utilizzazione dell'impianto sportivo", redatto dal gestore e approvato dall'Amministrazione Comunale secondo un calendario ed orario di fruizione. Ogni convenzione determinerà i giorni e le ore nei quali gli impianti sportivi sono messi a disposizione a titolo gratuito per scuole e/o attività sociali, culturali, celebrative organizzate dall'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con associazioni di volontariato, nonché le modalità di accesso agli impianti. Il calendario e l'orario devono inoltre essere esposti nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al

pubblico.

Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate e registrate dall'affidatario. I luoghi del complesso sportivo utilizzabili senza particolari autorizzazioni dell'affidatario (aree verdi, aree gioco per bambini, area per il pubblico) sono luoghi aperti al pubblico e come tali in essi si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi e in particolare il regolamento di polizia urbana.

Art. 5 - Obblighi e Oneri a carico del

Concessionario

L'affidatario dovrà, a propria cura e spese, senza oneri per il Comune:

- depositare al Comune di Gallicano nel Lazio, entro il sesto mese di gestione, il progetto esecutivo definitivo a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, dei lavori e/o opere migliorative proposte in fase di gara con le modalità previste dal decreto legislativo n. 163 del 12/04/06 e s. m. i.;
- iniziare entro un anno e concludere entro quattro anni dalla firma del contratto, quanto previsto nel progetto di lavori e/o opere

migliorative offerte in fase di gara ;

- arredare e attrezzare gli spazi a disposizione a suo totale carico e onere per realizzare il programma di gestione .

Dalla data di decorrenza e per tutta la durata della gestione sono a carico del Concessionario compreso ogni onere e spesa:

- il completo funzionamento degli impianti, secondo quanto stabilito dal presente capitolato e dal contratto;
- l'esecuzione, a propria cura e spese, di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessari;
- l'esecuzione, a propria cura e spese, delle opere e lavori necessari o per obblighi di legge sopravvenuti, ai fini della sicurezza dell'impianto sportivo;
- la fornitura e la gestione del personale necessario al funzionamento dell'impianto sportivo, nel rispetto delle norme in materia;
- il servizio di vigilanza e custodia dell'impianto sportivo con personale in possesso di tutti i requisiti di legge per assolvere tale attività, ed in numero adeguato a norma di legge o di disposizioni amministrative;

- la pulizia e la perfetta sistemazione giornaliera di tutti gli stabili, locali, aree scoperte. In particolare la pulizia delle docce e dei servizi igienici dovrà essere effettuata più volte al giorno, in relazione e in proporzione diretta alla frequenza di utilizzo degli stessi;
- la conduzione, la custodia, la conservazione, l'effettuazione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto l'impianto sportivo concesso in gestione, delle strutture, impianti, aree scoperte, pertinenze, e delle attrezzature, comprese quelle mancanti al momento della consegna dell'impianto il cui completamento è a carico del concessionario;
- le spese per: utenze e canoni, l'energia elettrica, spese telefoniche, combustibili, carburanti, lubrificanti, acquisto macchinari e attrezzature, veicoli o loro eventuale noleggio, sostituzione lampade, proiettori, per la fornitura idrica, per il riscaldamento dei locali dell'intero complesso, per la fornitura di acqua idrico-sanitaria calda, per l'eventuale smaltimento di prodotti che necessitano di trattamento specializzato, per la raccolta e trasporto a discarica autorizzata dei rifiuti,

realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, spese amministrative e di ogni altro onere e utenza necessari per la gestione dell'intero complesso sportivo;

- le spese per imposte, tributi, tasse, contributi, canoni, diritti di qualsiasi genere inerenti l'esercizio e le attività in affidamento;

- gli oneri e adempimenti igienico-sanitari nonché gli altri obblighi gestionali;

- gli oneri e adempimenti previsti dal CONI e relative Federazioni relativamente alle attività sportive esercitate;

- gli oneri e adempimenti richiesti dalla Commissione Comunale di Vigilanza o da altre Autorità preposte alla vigilanza

- gli oneri e adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 81/2008

- gli oneri e adempimenti previsti dalla legge 46/90 e successivo decreto legge n° 37 del 22/01/08 e s.m.

- l'acquisizione a proprie cure e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni o sopravvenute sia per la gestione degli impianti che dell'attività.

Resta inteso che in caso di anticipata

risoluzione, decadenza e scadenza naturale della concessione tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni decadono automaticamente senza che il concessionario possa vantare diritti di qualsiasi natura, anche economica.

Inoltre sono a carico del Concessionario:

- le spese relative al presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese quelle di registrazione;
- la costituzione di apposita polizze assicurative come meglio precisato di seguito nel presente capitolato;
- gli arredi le attrezzature e/o strumentazioni che il concessionario dovrà fornire a proprie spese e senza onere alcuno a carico del Comune resteranno in dotazione agli impianti al termine della convenzione;
- il rigoroso rispetto di tutte le norme di legge in vigore in relazione a tutte le attività esercitate nella struttura;
- provvedere, a propria cura e spese, anche con il noleggio di autocisterne apposite, all'irrigazione dei campi da gioco e aree scoperte in modo di abbattere le polveri sottili secondo quanto previsto dalle normative vigenti;

- il pagamento degli oneri per la sicurezza, IVA e oneri e tasse per competenze professionali ,per spese tecniche e per tutti i lavori effettuati.

Art.6 - Obblighi manutentivi

Durante tutto il periodo di durata del servizio il concessionario dovrà eseguire a sua cura e spese, tutti gli interventi e le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata le quali sono riportate su scheda o su altra documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati.

In particolare per la conduzione e gli interventi di manutenzione dell'impianto di riscaldamento, idrico e degli impianti elettrici dovrà l'affidatario, servirsi di ditta abilitata, che garantisca la certificazione ai sensi della Legge 46/1990 e successivo decreto legge n° 37 del 22/01/08 e s.m.i.

Le manutenzioni devono essere effettuate secondo un piano di lavori programmati dal gestore e comunicati all'Amministrazione Comunale. In caso di inadempimento dell'affidatario circa gli obblighi di manutenzione il Comune avrà la facoltà di provvedere direttamente, con rimborso di tutte

le spese sostenute, purché ne dia contemporaneamente avviso al gestore e fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali, nei confronti del gestore stesso. L'affidatario può apportare a proprie spese modifiche migliorative agli impianti. Esse dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale e subordinate all'approvazione della stessa.

L'affidatario è titolare dei contratti per tutte le utenze energetiche e telefoniche, idriche, combustibili e quanto altro necessario al funzionamento dell'impianto sportivo di cui si assume per intero ogni onere, amministrativo e di esercizio e pertanto **si impegna a fornire copia delle utenze intestate all'associazione che rappresenta, entro e non oltre mesi tre dalla stipula del contratto.**

Sono a carico dell'affidatario le spese relative al materiale di consumo ordinario, oltre a ogni imposta e tassa, spese Amministrazione e di gestione, oneri contributivi, tasse, bolli, concessioni, diritti, compresa la tassa relativa allo smaltimento dei rifiuti. Nel caso in cui, durante il periodo della concessione, dovessero

intervenire modificazioni o integrazioni alle normative in vigore in materia di sicurezza degli impianti sportivi, tali da richiedere investimenti per l'adeguamento di strutture e/o impianti tecnologici, resta a carico dell'affidatario l'onere di tali interventi.

Art. 7 - Canone ricognitorio, contributi

L'affidatario non dovrà corrispondere al Comune di Galliciano nel Lazio alcun canone ricognitorio . La concessione di servizi viene disposta con l'obiettivo di ottenere una gestione degli impianti senza oneri a carico del Comune.

Con la convenzione di gestione viene approvato e concesso l'onere dei lavori ordinari e straordinari e l'esecuzione, a propria cura e spese dei lavori e/o opere migliorative, la custodia, sorveglianza, gestione e uso, per finalità autorizzate, dell'impianto sportivo, realizzate direttamente dall'affidatario con costi a proprio carico, che costituisce motivo per l'affidamento.

**Art. 8 - Disposizioni da parte della Commissione
Comunale di Vigilanza Enti Sportivi, Organi di
Vigilanza**

L'affidatario dovrà provvedere, a propria cura e

spese, ad applicare tutte le norme e le leggi vigenti o che nel corso della gestione sopravvengano, ottemperare a quanto richiesto dalla Commissione Comunale di Vigilanza, enti sportivi, organi di vigilanza e sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse.

Art. 9 - Direzione degli impianti

L'affidatario dovrà garantire la presenza di un direttore tecnico, responsabile della struttura, fornito di adeguato curriculum, comunicandone il nominativo ed il suo recapito telefonico di pronta reperibilità prima dell'avvio del servizio. In via cautelativa l'affidatario è tenuto altresì a comunicare il nominativo di un sostituto del responsabile, cui fare riferimento qualora questo non fosse reperibile.

Il responsabile dell'impianto sportivo è altresì il responsabile dell'igiene, della sicurezza degli impianti e della funzionalità del complesso, e dovrà garantire la propria disponibilità sia durante che al di fuori degli orari di apertura.

Art. 10 - Oneri relativi al personale

L'affidatario dovrà garantire la gestione degli impianti servendosi di una dotazione di personale

adeguata rispetto alle caratteristiche degli impianti medesimi ed alle attività programmate.

Il personale addetto dovrà possedere capacità professionali specifiche e comportarsi in modo consono agli utenti ed all'ambiente in cui è chiamato ad operare. Il vestiario dovrà essere conforme alle diverse mansioni svolte.

L'affidatario si assume ogni responsabilità in relazione a tutti gli adempimenti di legge in materia di retribuzione, di obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per tutto il personale dipendente, sotto qualsiasi forma, derivanti dallo svolgimento delle attività connesse alle gestioni disciplinate dalla presente concessione, assumendone la piena responsabilità in caso d'inadempienza.

L'affidatario sarà pure responsabile dell'onestà e dell'idoneità del personale e comunque dei danni arrecati a cose, persone ed immobili, nell'esecuzione delle loro incombenze.

Art. 11 - Garanzie a carico del Concessionario

L'affidatario è tenuto alla stipula di:

1) una polizza assicurativa per la R.C.V.T. e R.C.O con primaria compagnia di assicurazione, per l'intera durata della concessione, a copertura di

ogni rischio di responsabilità civile verso terzi, operai e infortuni connessi all'uso di tutti gli impianti, compresi gli utenti, i dipendenti o collaboratori in genere e il concedente, con massimale minimo garantito non inferiore ad euro 1.000.000,00;

2) Cauzione o Atto di fidejussione contratto con primaria compagnia di assicurazioni, a garanzia dell'esatta osservanza di tutte le clausole della presente convenzione, valevole per l'intera durata della concessione pari a euro (equivalente al valore del contratto nonché al 10% dell'importo dei lavori di cui al progetto delle opere migliorative proposte a base di gara) sulla quale il Comune avrà diritto di rivalersi per l'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato e per ogni danno, che per colpa od inosservanza delle condizioni pattuite venisse a derivargli, mancata esecuzione dei lavori proposti in fase di gara, penalità e senza pregiudizio dei maggiori diritti che eventualmente potessero competere al Comune stesso.

L'atto resterà vincolato per tutta la durata della concessione, sino all'intervenuta regolare

riconsegna degli impianti al Comune da parte del Concessionario e conseguente rilascio, da parte del Comune, di atto di liberatoria. **Copia delle predette polizze dovranno essere consegnate all'amministrazione comunale prima della stipulazione del contratto.** La mancata sottoscrizione delle predette polizze, avrà quale conseguenza la revoca dell'aggiudicazione.

Le polizze citate potranno essere frazionate in più anni (minimo due anni) ma dovrà sempre essere garantita la validità temporale della polizza rispetto al periodo di validità del contratto in maniera ininterrotta e continuativa. La sottoscrizione e/o validità delle coperture assicurative attivate non libera comunque il concessionario dai rischi e dalle responsabilità connesse al servizio prestato ed alla gestione dell'impianto sportivo che rimangono a suo esclusivo carico; per eventuali danni a cose o persone il Comune sarà comunque esonerato da qualunque tipo di responsabilità.

Il Concessionario al fine di ottemperare al presente articolo consegna le citate polizze n°..... contratte il con

l'assicurazione.....
.....

Art. 12 - Responsabilità

A partire dal momento in cui gli impianti saranno consegnati al Concessionario ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente all'uso delle strutture e degli impianti, compresa la responsabilità dei rapporti con gli utenti , con il proprio personale e i terzi, graverà sullo stesso, che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni o riserve.

L'affidatario è inoltre responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato per propria colpa, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità, diretta o indiretta, dipendente dall'esercizio della concessione, sotto il profilo civile e penale. Il Concessionario e/o affidatario risponde, inoltre, nei confronti del Comune per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o cose da parte del pubblico intervenuto alle manifestazioni, gare o esibizioni organizzate presso le strutture concesse. Il Concessionario è tenuto alla corretta utilizzazione degli impianti ed al rispetto di tutte le norme previste dalla presente concessione e dalle norme e leggi

vigenti. Oltre all'osservanza di tutte le norme qui specificate, il Concessionario avrà l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge in materia di esercizio di attività sportiva. Durante lo svolgimento delle attività sportive il Concessionario dovrà garantire la presenza di persone idonee a sorvegliarne il regolare andamento, nonché la presenza dei necessari presidi sanitari. Faranno carico al Concessionario la responsabilità per la sicurezza dei luoghi concessi in uso, ai sensi del D. Lgs. 626/94 - D. lgs 81/2008e s.m. oltre all'osservanza delle norme per la sicurezza degli impianti.

Art. 13 - Divieto di modifica degli impianti

Nessuna opera o modifica, ad eccezione di quelle indicate e approvate in sede di gara, potrà essere apportata agli impianti o alle attrezzature senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione.

E' espressamente vietata ogni forma di utilizzazione degli impianti diversa da quella prevista nella presente Concessione, salvo espressa autorizzazione dell' Amministrazione Comunale.

Art. 14 - Rendiconto della gestione

Entro il mese di marzo di ogni anno l'affidatario
presenta all'Amministrazione Comunale il
rendiconto della gestione dell'esercizio
precedente coincidente con l'anno solare.

Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione Comunale. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante dell'affidatario. Il Comune, tramite personale incaricato, può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli.

Art. 15 - Sospensione dei servizi

L'affidatario non può in alcun modo sospendere la gestione dell'impianto sportivo.

L'affidatario potrà essere concesso di sospendere temporaneamente i servizi di cui alla presente concessione per limitati periodi preventivamente convenuti con l'Amministrazione, esclusivamente nei seguenti casi:

- nel caso in cui ciò si rendesse necessario per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione non prevedibile degli impianti,

- per cause di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili e impongano la sospensione delle attività.

Nessun indennizzo sarà dovuto dal Comune al concessionario qualora l'impianto si renda inagibile per periodi non superiori a 20 giorni in conseguenza di qualsivoglia motivo, anche se dipendente da fattori che possano interessare il Comune.

Per periodi superiori a 20 giorni di inagibilità l'Amministrazione Comunale potrà valutare considerando i motivi di inagibilità eventuali forme di risarcimento.

Sono comunque esclusi gli eventi imputabili a causa di forza maggiore o a caso fortuito o a chiusura dovuta a lavori urgenti ed inderogabili relativi all'applicazione di nuove leggi.

Art. 16 - Attività economiche collaterali

Al concessionario è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito del complesso sportivo:

- 1) l'esercizio di attività sportive compatibili con la struttura e tipologia del campo e/o campi da gioco;
- 2) il diritto di esclusiva di pubblicità;

3) l'esercizio di bar e ristoro, con utilizzo anche delle aree pertinenziali, riservato ai tesserati o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico nel rispetto del vigente regolamento comunale;

4) l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento;

5) ospitare e/o organizzare, eventi, manifestazioni, concerti, convegni, attività ricreative - culturali ecc.;

La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa e leggi vigenti per tali Settori. Ogni onere e ogni provento sono a carico ed a favore dell'affidatario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni, nulla osta alle manifestazioni, o licenze necessarie. E' fatto divieto al concessionario di concedere l'impianto sportivo per manifestazioni o eventi contrari agli elementari principi di civile rispetto delle persone e ai principi di decoro e comune senso della moralità. La Giunta Comunale potrà opporre diniego alle manifestazioni giudicate non idonee con quanto citato e il concessionario nulla potrà pretendere per eventuali danni lamentati, mancati

guadagni o altro.

I corrispettivi e i proventi dovranno essere riscossi, dal Concessionario, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 17 - Tariffe spettanti al concessionario

La riscossione delle tariffe in fase di prima applicazione, esclusivamente per le attività indicate nell'art. 16 comma 4 , non potranno superare i seguenti limiti massimi:

- concessione dell'impianto sportivo all'esercizio di scuole di avviamento allo sport con accensione dell'impianto di riscaldamento fino a raggiungere la temperatura ambiente stabilita dalle norme per tutta la durata dell'evento o manifestazione e uso servizi con acqua idrico-sanitaria calda, consumo energia elettrica necessaria, pulizie di tutti i locali, servizi accessori e quanto altro previsto nel presente contratto e capitolato per il normale uso dell'impianto sportivo: euro 12,00, compresa IVA, diritti e tasse, a persona ad ingresso per ogni singolo giorno;
- concessione dell'impianto sportivo all'esercizio di scuole di avviamento allo sport senza accensione dell'impianto di riscaldamento, per tutta la durata dell'evento o manifestazione e uso

servizi con acqua idrico-sanitaria calda, consumo energia elettrica necessaria, pulizie di tutti i locali, servizi accessori e quanto altro previsto nel presente contratto e capitolato per il normale uso dell'impianto sportivo euro 9,00, compresa IVA diritti e tasse, a persona ad ingresso per ogni singolo giorno.

Le tariffe di cui al punto precedente possono prevedere differenziazioni per fasce orarie e per tipo di utenza su proposta dell'affidatario e accordo del Comune.

Per le Società e/o Associazioni che rappresentano atleti diversamente abili saranno previste riduzioni, sulle tariffe applicate, di almeno il 30%.

Resta salva la facoltà del Concessionario di applicare prezzi inferiori a quelli massimi convenuti contrattualmente. Gli importi massimi delle tariffe saranno soggetti a variazione annuale per adeguarle al tasso d'inflazione stabilito dall' ISTAT. L'intera gestione delle varie attività, tra cui quelle di pubblico esercizio dovrà essere condotta nell'osservanza di tutte le regole che tali attività comportano come il possesso dei requisiti professionali di cui

alla L.R. 21/06 art. 8 e autorizzazioni previste dalla suddetta legge, licenze, autorizzazioni sanitarie ecc. e con impegno ad esporre il listino dei prezzi, che non possono comunque essere superiori a quelli localmente stabiliti dalla Camera di Commercio. I corrispettivi e i proventi dovranno essere riscossi nel rispetto delle normative vigenti. Il Concessionario ha il diritto di procedere, sotto la propria responsabilità, al recupero delle tariffe dovute e non pagate; ove ometta tali adempimenti per sua negligenza od intempestività, rimarranno a suo carico le somme che non ha potuto recuperare.

Qualora, per qualsiasi ragione, gli impianti dovessero restare chiusi, nulla è dovuto al concessionario per mancati incassi.

Art. 18 - Pubblicità

All'affidatario è riconosciuta la facoltà di esercitare attività promozionale e pubblicitaria, riferita alla propria attività gestionale, che sarà sempre affiancata dalla dizione:

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO - ASSESSORATO ALLO SPORT
previa comunicazione all'Amministrazione Comunale.
L'affidatario potrà inoltre gestire a proprio favore ogni forma di pubblicità all'interno degli

impianti, anche per il tramite di avvisi sonori, nel rispetto comunque delle normative ed in conformità alle prescrizioni tecniche in materia e previo l'obbligo tassativo di segnalazione preventiva al Settore Sport del Comune che avrà facoltà insindacabile di diniego, qualora ricorrano motivi in contrasto con l'interesse comunale e pubblico, nonché per necessità di decoro, di decenza, di morale collettivamente condivisa e di corretta educazione etico culturale e sportiva nei confronti dell'utenza e degli spettatori. Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni e l'assolvimento di tutti gli oneri delle imposte sulla pubblicità determinati a norma di legge e di regolamento comunale vigenti. Nulla potrà pretendere l'affidatario nel caso l'Amministrazione comunale richieda la concessione di spazi pubblicitari all'interno degli impianti, compatibilmente con le disponibilità degli stessi, per i propri compiti istituzionali. E' fatto divieto di affiggere e/o esporre manifesti, locandine, avvisi, striscioni di contenuto ingiurioso e/o contrario agli elementari principi

di civile rispetto delle persone.

Art. 19 - Utilizzo da parte del Comune

Il Comune di Galliciano nel Lazio si riserva la disponibilità gratuita dell' impianto per non meno di n giorni all'anno, come offerto in sede di gara dal Concessionario, fruibili anche in frazioni di mezza giornata, per lo svolgimento di manifestazioni sportive, culturali e ricreative. L'affidatario in tali occasioni dovrà assicurare gratuitamente l'apertura e il regolare funzionamento dell'impianto, impianti tecnologici e dei servizi connessi e quanto altro previsto dal presente contratto e capitolato.

Art. 20 - Consegna e riconsegna degli impianti

L'affidatario rimane consegnatario dei locali afferenti agli impianti e delle attrezzature esistenti, oggetto della presente concessione, quali risultino dai verbali di consistenza e di consegna che verranno redatti dall'Ufficio Sport del Comune in contraddittorio tra le parti all'inizio della gestione.

Al momento della cessazione del contratto di gestione o in ogni altro caso di anticipata risoluzione della presente convenzione, il Concessionario dovrà riconsegnare l'intero

complesso e gli impianti in condizioni di agibilità e d'uso nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, fatto salvo, naturalmente, il naturale deterioramento e le eventuali opere di miglioria e modifica apportate agli impianti con il consenso dell'Amministrazione. A tal scopo sarà redatto a fine gestione da parte dell'Ufficio Sport in contraddittorio tra le parti verbale di consistenza e di consegna al Comune.

Le opere realizzate in attuazione della presente convenzione nonché gli allestimenti e gli arredi della struttura diventeranno automaticamente di proprietà comunale e non danno diritto a risarcimenti e indennizzi a favore del concessionario.

Art. 21 - Controlli

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli periodici atti ad accertare la regolarità dell'utilizzo delle strutture.

I suddetti controlli potranno avvenire in ogni momento e senza preavviso e potranno essere effettuati da personale comunale o da esperti nominati dall'Amministrazione.

A tal fine il personale comunale o incaricato ha

diritto di accesso a tutti gli impianti.

**Art. 22 - Inadempienze contrattuali ed esecuzione
d'ufficio**

Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo precedente emerga la necessità di effettuare interventi manutentivi sugli impianti, l'affidatario dovrà provvedervi non oltre 30 giorni dalla diffida da parte del Comune. Scaduto il termine di cui sopra senza che il Concessionario abbia provveduto, il Comune potrà effettuare d'ufficio gli interventi intimati, salvo rivalsa nei confronti del Concessionario, mediante escussione delle necessarie somme dalla cauzione. I disposti di cui ai comma precedenti si applicano anche in ogni caso in cui vengano accertate da parte degli uffici ed organi del Comune inadempienze agli obblighi gestionali e manutentivi assunti con la concessione. Agli Uffici Comunali è demandata l'applicazione del citato articolo.

Art. 23 - Cessazione della concessione

Oltre che per decorrenza del termine finale, per il venir meno del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente affidatario, la gestione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per

inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi punti.

1. Viene pronunciata la decadenza dell'affidamento della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

a) reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni dell'Amministrazione Comunale;

b) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;

c) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;

d) cessione della gestione a terzi, eccetto la eventuale sospensione nel periodo feriale o estivo;

e) mancato deposito al Comune di Galliciano nel Lazio, entro il sesto mese di gestione, del progetto esecutivo definitivo a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, dei lavori e/o opere migliorative proposte in fase di gara con le modalità previste dal decreto legislativo n. 163 del 12/04/06 e s. m. i.;

2. L'affidamento della gestione può essere revocato nei seguenti casi:

- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- b) per gravi motivi di ordine pubblico;
- c) per il venire meno della fiducia nei confronti dell'affidatario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti atteggiamenti incompatibili con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale;
- d) mancato rispetto delle clausole contrattuali;
- e) mancata voltura, a nome del Concessionario, delle utenze tutte.

3. L'affidamento può essere risolto per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per l'affidatario:

- a) reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
- b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata;
- c) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
- d) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- e) gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di manutenzione straordinaria e migliorativa.

f) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni nel corso di un anno;

g) mancata esecuzione dei lavori e/o opere migliorative, oggetto della gara di affidamento, nel periodo temporale previsto in sede di gara e più precisamente con scadenza quarto anno di gestione;

h) mancato ottenimento e trasmissione al Comune, entro il quarto anno di gestione, del nulla osta prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco circa le opere eseguite e proposte in fase di gara;

i) mancato pagamento delle penali previste dall'art. 24 del contratto;

l)mancata esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;

m) mancata esecuzione delle opere necessarie ai fini della sicurezza dell'impianto sportivo.

L'affidatario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto all'affidatario solo nel caso di estinzione o scioglimento della società. L'atto di recesso deve

essere comunicato a mezzo raccomandata all'Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima. Per tutti i casi di cessazione anticipata, decadenza, risoluzione o raggiungimento del termine finale di durata della concessione, l'affidatario non ha alcun diritto ad una indennità o risarcimento alcuno e, qualora ne ricorrano le circostanze, il Comune provvede all'incameramento della cauzione e delle penali di cui al seguente art. 24

Art. 24 - Penalità

Per i seguenti inadempimenti o inosservanze del presente contratto per l'utilizzazione del complesso sportivo si applicano, previa contestazione, le seguenti penali:

- a) per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti: euro 100,00 (cento/00);
- b) per opere e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria o pulizia previste e non effettuate: il 10% del valore, con un minimo di penale applicata pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni mancanza riscontrata;
- c) per ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzazione del complesso sportivo o di sue

parti: per singoli casi individuali e per singoli casi di società o associazioni da un minimo di euro 20,00 (venti/00) a un massimo di euro 200,00 (duecento/00);

In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, dopo aver assegnato all'affidatario un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni, l'Amministrazione ha diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione, che nel termine di 30 giorni deve essere reintegrata dall'affidatario pena la decadenza dell'affidamento. Il Responsabile del Comune con propria determina stabilisce e applica le penalità citate comunicandole al Concessionario.

Art. 25 - Trasparenza e coinvolgimento dell'utenza

In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività sportive e collaterali sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, viene disposto che:

a) l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare, può rivolgersi all'affidatario-gestore che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene

esposto e trasmettere il tutto all'Amministrazione Comunale alla quale gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente;

b) l'Amministrazione Comunale potrà collocare presso l'impianto sportivo una cassetta per lamenti o suggerimenti.

**Art. 26 - Mancato rilascio, da parte del
Concessionario, dell'impianto sportivo**

Alla scadenza, per decorrenza del termine finale, del presente contratto ed in caso di: scioglimento dell'ente affidatario, venir meno del patrimonio concesso, decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, mancato rispetto delle clausole contrattuali o per ogni altra ragione in forza e per effetto del presente contratto, per ogni giorno di ritardo al mancato rilascio dell'impianto sportivo libero da persone e cose, la Società e/o Associazione dovrà versare euro 1.000,00 (mille/00) giornaliere all'Amministrazione Comunale di Galliciano nel Lazio sul conto corrente della Tesoreria.

Art. 26 - Controversie

Il Foro di Roma è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'esecuzione del presente capitolato e del

conseguente contratto.

Per qualsiasi controversia il Concessionario dovrà eleggere domicilio legale a Gallicano nel Lazio.

Art. 27 - Subappalto e cessione del contratto

L'aggiudicatario non potrà affidare a terzi o subappaltare i servizi assunti senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena dell'immediata risoluzione del contratto.

Art. 28 - Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente contratto sono a carico del concessionario.

Art. 29 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al capitolato, alle dichiarazioni e specifiche poste a base di gara e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 30 Trattamento dati

Il Comune di Gallicano nel Lazio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, informa la associazione e/o Gruppo sportivo che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto,

esclusivamente per le svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto ho ricevuto il presente atto che, da me letto alle parti ne hanno ritenuto il contenuto conforme alla loro volontà e lo hanno insieme con me, sottoscritto.

Art. 32 - Allegati alla concessione

- Delega a contrarre, rilasciata dal Consiglio Direttivo della predetta Associazione e/o Gruppo sportivo;
 - allegati tecnici, forniti dal Concessionario;
 - il capitolato d' appalto posto a base di gara;
- Copia di tutte le dichiarazioni e impegni resi in sede di gara d'appalto consistenti in:
- le offerte poste a base di gara dal concorrente;
 - il computo metrico estimativo per lavori e/o opere migliorative;
 - dichiarazioni rese in fase di gara e in fase di contratto;
 - polizze assicurative previste art. 11 del contratto;
 - impegno scritto a fornire al Comune di Galliciano nel Lazio, entro mesi tre dalla firma del contratto, copia delle ricevute delle utenze

debitamente volturate e domiciliate a nome della Società e/o gruppo.....;

- nominativi e recapiti del Direttore Tecnico e sostituto responsabile di cui all'art. 9 del contratto

- copia del documento d'identità del legale rappresentante intervenuto alla stipula del presente atto.

I presenti decidono di comune accordo di dispensare la lettura degli allegati citati.

Il Concedente

Il Concessionario

Postille approvate n.:

Il presente atto scritto da persona di mia fiducia con stampa computerizzata ed in parte di mia mano, è contenuto in 43 fogli, fanti contratto